



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dr. Antonio BARRILE	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo referendario, relatore
Dr.ssa Sabina PINTO	Primo referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000

n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e la deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, entrambe della Sezione delle Autonomie;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, che all'art. 4 ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo o, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, entro il ventesimo giorno dal provvedimento di indizione delle elezioni, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il d.m. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la determina con la quale è stato convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026, il relatore, Primo referendario Emanuela Friederike DAUBLER.

FATTO

Il Comune di Anogia (RC) è stato chiamato alle consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale nelle date del 24 e del 25 maggio 2026 (primo turno) e del 7 e dell'8 giugno 2026 (eventuale ballottaggio), come disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno di indizione delle elezioni amministrative 2026, adottato in data 25 febbraio 2026.

Le precedenti elezioni si sono svolte il 20 e il 21 settembre 2020.

In data 18 marzo 2026, con nota prot. n. 0001869, il Comune ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 18 marzo 2026 e certificata dall'Organo di revisione nella medesima data. La relazione, munita della certificazione e recante l'indicazione della data di trasmissione della medesima alla Sezione di controllo della Corte dei conti, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente il 18 marzo 2026.

DIRITTO

1. A norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal

Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. La relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione o, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, e nei tre giorni successivi, la relazione corredata dalla certificazione deve essere trasmessa dal Sindaco o dal Presidente della Provincia alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. A ciò si aggiunga che il dettato normativo, allo scopo di garantire idonee forme di divulgazione nei confronti degli elettori, prevede a carico degli enti anche un obbligo di pubblicazione, della relazione e correlata certificazione, sul sito istituzionale dell'ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione. Nella medesima sede deve essere data evidenza della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

2. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le conseguenze di natura sanzionatoria disciplinate dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. 149/2011, a tenore del quale: *“In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

3. Con riguardo alla relazione di fine mandato le Sezioni Riunite in speciale composizione (sent. 28/2019) hanno chiarito che essa costituisce *“in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il*

consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridici-economici con i quali i Sindaci dei comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale con imputazione diretta a quest'ultimo". La relazione de qua viene configurata in termini di "atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:

- *Deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;*

- *Deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico finanziaria dell'ente locale". In tal senso la relazione di fine mandato, quale strumento atto a garantire "la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti" (in tal senso l'art. 1, comma 1, della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), risponde a quel principio di accountability cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata. Emblematica della necessità, avvertita dal legislatore di consentire al cittadino di operare le dovute valutazioni circa l'operato dell'amministrazione uscente al fine della adozione di consapevoli scelte, appare la scansione temporale e procedimentale individuata normativamente. E, infatti, l'art. 4 del d.lgs. 149 del 2011 procede ad individuare non solo i soggetti tenuti ad adempiere, ma soprattutto termini stringenti di redazione, certificazione e pubblicazione, in ciò, peraltro, affiancandosi, quale strumento di pubblicità e trasparenza dell'azione politico-amministrativa, agli adempimenti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.*

4. Alla luce delle richiamate finalità, l'art. 4, c. 4, del succitato d.lgs. 149/2011 individua il contenuto essenziale della relazione nelle principali attività normative e

amministrative svolte in costanza di mandato. La stessa, pertanto, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Al suddetto decreto, sono allegati 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C). Che alla relazione di fine mandato siano strettamente connesse funzioni di trasparenza emerge con evidenza anche dal testo del decreto, laddove si dice che le relazioni *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”* (art. 3, comma 3).

Tutto ciò premesso, il caso di specie è riconducibile entro l'alveo di operatività dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, posto che il mandato del Sindaco e del Consiglio comunale di Anogia si è concluso all'esito del decorso del periodo di 5 anni previsto dall'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 267/2000.

Con specifico riguardo alla decorrenza del termine a ritroso di sessanta giorni previsto dalla disposizione citata, occorre precisare che, com'è stato chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la pronuncia n. 17/SEZAUT/2025/QMIG, nell'ipotesi, come quella in esame, in cui le elezioni si svolgano oltre la scadenza del mandato, "[...] il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato", allo scopo di assicurare alla collettività dei consociati anche la conoscenza di quella porzione di attività svolta dal sindaco nel periodo, potenzialmente non breve, compreso tra la formale scadenza del mandato e i due mesi che precedono le elezioni (cfr. la pronuncia richiamata).

La relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco in data 18 marzo 2026, nel rispetto del termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le nuove elezioni, ossia il 24-25 maggio 2026, e, in pari data, nel rispetto del termine di quindici giorni dalla sottoscrizione della relazione previsto dalla disposizione in parola, è stata certificata dall'Organo di revisione del Comune.

La stessa, munita della certificazione, è stata trasmessa a questa Sezione e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente con indicazione della data di trasmissione alla Sezione in data 18 marzo 2026, entro il termine, rispettivamente, di tre e sette giorni dalla certificazione.

Benché nessuna sanzione sia prevista per l'eventualità che il contenuto della relazione di fine mandato si discosti dal modello ministeriale, si rileva che, dall'analisi della relazione *de qua*, è emersa la mancanza del paragrafo 3.5. della parte III di cui all'allegato C al d.m. del 26.4.2013.

Rimane ferma la possibilità di verificare la veridicità dei dati esposti nella relazione di fine mandato nell'ambito degli ulteriori controlli intestati a questa Corte dei conti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

ACCERTA

il rispetto sostanziale degli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011 pur rilevando carenze contenutistiche, nei termini di cui in motivazione, rispetto alle quali invita l'ente, per il futuro, ad una maggiore cura nella redazione della relazione

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.Te, al Sindaco e che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione del Comune di Anoa;
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato, nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.

Il Relatore

Emanuela Friederike DAUBLER

Il Presidente f.f.

Fabrizio CARRARINI

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto

Dott.ssa Manuela GIACOBBE